II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1981

recante modifica della decisione 79/277/CEE per quanto concerne le condizioni sanitarie relative all'importazione di muscoli masseteri provenienti dall'Argentina, dal Brasile, dall'Uruguay e dal Paraguay

(82/78/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi [1], modificata da ultimo dalla direttiva 81/476/CEE [2], in particolare gli articoli 16 e 28,

considerando che le condizioni sanitarie per le importazioni di carni fresche provenienti rispettivamente dall'Argentina, dal Brasile e dall'Uruguay sono state definite dalle decisioni 78/693/CEE [3], 78/694/CEE [4] e 78/695/CEE [5] della Commissione, modificate dalla decisione 79/18/CEE [6], e per le importazioni di carni fresche provenienti dal Paraguay dalla decisione 79/238/CEE della Commissione [7];

considerando che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, lettera k), della direttiva 72/462/CEE, restano ancora da risolvere taluni problemi; che, per non interrompere repentinamente gli scambi esistenti, occorre permettere a titolo transitorio agli Stati membri di continuare ad autorizzare le importazioni di muscoli masseteri interi di animali della specie bovina;

considerando che tali autorizzazioni provvisorie sono state introdotte con la decisione 79/277/CEE [8], modificata da ultimo dalla decisione 80/1299/CEE della Commissione [9]; che la soluzione dei problemi di cui sopra richiede tuttavia ancora del tempo; che la Commissione ha fatto le proposte in tal senso al Consiglio [10];

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Negli articoli 1, 2, 3 e 4 della decisione 79/277/CEE, la data del « 31 dicembre 1981 » è sostituita da quella del « 31 dicembre 1982 ».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.
[2] GU n. L 186 dell'8. 7. 1981, pag. 20.
[3] GU n. L 236 del 28. 8. 1978, pag. 19.
[4] GU n. L 236 del 28. 8. 1978, pag. 29.
[5] GU n. L 236 del 28. 8. 1978, pag. 37.
[6] GU n. L 7 dell'11. 1. 1979, pag. 31.
[7] GU n. L 53 del 3. 3. 1979, pag. 33.
[8] GU n. L 65 del 15. 3. 1979, pag. 32.
[9] GU n. L 377 del 31. 12. 1980, pag. 50.
[10] GU n. C 250 del 30. 9. 1981, pag. 3.